

Legge regionale 08 marzo 1993, n.12

Realizzazione opere idrogeologiche per il completamento della diga di Bilancino/Gestione commissariale.

ARTICOLO 1

Per assicurare la tempestiva attuazione dell'art. 4 della legge 23 dicembre 1992 n. 505, e la definitiva realizzazione e il completamento delle opere dell'invaso del Bilancino sul fiume Sieve, in provincia di Firenze, e delle opere connesse, e' istituito, ai sensi dell'art. 57, comma 3 dello Statuto della Regione Toscana, un Commissario. Il Commissario e' nominato, in conformita' a quanto stabilito dall'art. 4 comma 3 della legge 23 dicembre 1992 n. 505, dal Consiglio regionale della Toscana tra tecnici di cui allo stesso art. 4, comma 3.

ARTICOLO 2

Il Commissario ha il compito di esercitare le funzioni di indirizzo e di controllo della programmazione dello specifico settore degli interventi per il completamento di tutte le opere afferenti all'invaso del Bilancino.

In particolare, spetta al Commissario:

- esercitare i poteri conferiti al tecnico regionale di cui all'art. 4, comma 3, della legge 23 dicembre 1992, d'intesa con l'Autorita' di bacino nella persona del Segretario Generale di cui all'art. 4, comma 2, della legge, adottando le misure necessarie per la realizzazione del coordinamento con gli organi regionali aventi competenza nella materia delle opere pubbliche di interesse regionale e per l'intesa reciproca con l'Autorita' di bacino;
- esercitare, in relazione ai lavori in oggetto, le competenze di ogni altro organo regionale o delegato dalla Regione in materia;
- esercitare la vigilanza sulla conduzione dei lavori;
- adottare direttamente, o proporre alla Giunta regionale o al Presidente della Giunta regionale, quando si tratti di competenze inderogabili affidate a tali organi dello Statuto regionale o da norme statali di principio, le misure di assistenza, vigilanza e direzione necessarie per assicurare la buona esecuzione delle forniture o dei lavori relativi alle opere in questione, nonche' al modo di regolarne la contabilita' e la liquidazione, fermo restando quanto stabilito dal successivo art. 6;
- provvedere, quando ne ravvisi la necessita', alla emanazione di istruzioni vincolanti per gli organi o i soggetti, pubblici e privati, incaricati in qualunque modo dell'esecuzione delle

- opere dell'invaso di Bilancino o delle opere connesse, ivi comprese le istruzioni attinenti alla erogazione dei pagamenti ai soggetti pubblici o privati coinvolti a qualunque titolo nella esecuzione dei lavori in oggetto;
- provvedere alla proposta di sostituzione, ove necessario, di tutti i soggetti od organi che non adempiano ai compiti loro spettanti nei termini perentori posti da atti amministrativi o da accordi o contratti;
 - avvalersi, quando lo reputi necessario e previa intesa con il Presidente della Giunta Regionale, della collaborazione occasionale o continuativa di esperti, persone fisiche o giuridiche, nazionali o estere, di universita' e di istituti universitari, nonche' di ogni altro soggetto o ufficio regionale, e di personale, anche delle qualifiche dirigenziali, messo a disposizione su una richiesta dalla amministrazione regionale, dagli enti regionali e locali e dal Consorzio per le Risorse Idriche - Schema 23, proponendo alla Giunta regionale, di intesa con la Autorita' di bacino, la determinazione dei compensi di tutti i soggetti od organi di cui puo' avvalersi;
 - proporre alla Giunta regionale l'adozione dei provvedimenti autoritativi di espropriazione o trasferimento di beni immobili e dei conseguenti atti di trascrizione, anche allo scopo di attuare la migliore e piu' celere esecuzione del trasferimento delle competenze gia' esercitate dal Consorzio per le Risorse Idriche - Schema 23 per effetto del successivo art. 4;
 - proporre alla Giunta regionale o ai soggetti e organi pubblici altrimenti competenti la revoca di concessioni, autorizzazioni o nullaosta rilasciati da autorita' o soggetti pubblici in ogni caso in cui ravvisi gravi inefficienze, ritardi, gravi disservizi o anomalie, illegittimita' nelle procedure finalizzate alla realizzazione dei lavori in oggetto;
 - proporre alla Giunta regionale l'adozione di ogni altra misura, anche cautelare, giudicata opportuna o necessaria per il raggiungimento delle finalita' della presente legge e la migliore e piu' celere esecuzione dei lavori, nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato.

ARTICOLO 3

Ai sensi e con gli effetti dell'art. 27 della l. 142/90 il Commissario propone entro (180) giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al Presidente della Giunta Regionale la formazione di un accordo di programma che preveda anche la partecipazione di altri soggetti pubblici e/o privati, e comunque la partecipazione del comune di Barberino di Mugello e della Comunita' Montana, al fine di consentire la migliore realizzazione delle opere connesse al completamento dell'invaso di Bilancino, in conformita' a quanto stabilito nella convenzione generale del 1984.

ARTICOLO 4

Per assicurare immediata attuazione di quanto previsto dall'art. 4, commi 1, 2 e 3 della l. 23 dicembre 1992 n. 505, l'affidamento dell'esecuzione dei lavori per la costruzione dell'invaso del Bilancino sul fiume Sieve e delle opere connesse, già in concesso con delibera GR n. 2302/1984 al Consorzio per le risorse Idriche Schema 23, viene revocato allo scopo di trasferire al Commissario nominato con la presente legge le relative funzioni.

Il Commissario adotta o, se del caso, propone alla giunta regionale, l'adozione di tutti gli atti necessari ad assicurare che il trasferimento delle funzioni avvenga in modo completo, e tale da favorire il migliore e più celere svolgimento dei lavori.

Per effetto del trasferimento, spetta in particolare al Commissario il potere di subentrare nei rapporti convenzionali e contrattuali già autorizzati o instaurati dal Consorzio Schema 23 con soggetti privati o pubblici; di proporre agli stessi le modifiche che dovessero essere funzionali alla più celere e idonea ripresa ed esecuzione dei lavori; di instaurare nuovi rapporti contrattuali e convenzionali e di risolvere quelli esistenti; di procedere alla rescissione d'ufficio dei contratti e degli accordi esistenti in ogni caso in cui ravvisi gravi inefficienze, ritardi, gravi disservizi o anomalie, illegittimità nelle procedure di esecuzione degli stessi.

ARTICOLO 5

In funzione di supporto all'attività del Commissario è istituita una Commissione consultiva, composta dai Sindaci dei Comuni di Firenze e di Barberino di Mugello, o loro rappresentanti, da cinque rappresentanti di altri Comuni interessati individuati dalla giunta regionale; da un rappresentante della Provincia di Firenze e da uno della Comunità Montana Alto Mugello Val di Sieve; da un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni ambientaliste individuate con i decreti ministeriali adottati ai sensi dell'art. 13 della l. 349/1986.

ARTICOLO 6

Le somme relative alle spese autorizzate ai sensi dell'art. 4, comma 1 l. 23 dicembre 1992 n. 505, ed ogni altra somma stanziata dalla Regione Toscana o dovuta da Amministrazioni locali per l'esecuzione e il completamento della diga del Bilancino e delle opere connesse sono trasferite dal bilancio regionale al Commissario, nelle forme e con le modalità previste dalla legge regionale n. 73/1978 e successive modifiche e integrazioni, in modo che il Commissario possa direttamente impiegarle e avvalersene, con le intese con l'Autorità di bacino previste dall'art. 4, comma 2, l. 23 dicembre 1992 n. 505.)

ARTICOLO 7

Il Commissario informa, con relazioni trimestrali, il Consiglio e la giunta regionale della Toscana, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro dell'ambiente, il Ministro dei trasporti, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, l'Autorita' di bacino del fiume Arno, sullo stato di attuazione dei lavori e l'impiego delle somme stanziato dallo Stato e dalla Regione a tal fine.

ARTICOLO 8

Le indennita' e i rimborsi spettanti al Commissario e alla Commissione consultiva saranno determinati con deliberazione della Giunta Regionale e saranno posti a carico delle disponibilita' indicate al precedente art. 6.

ARTICOLO 9

Le somme erogate dalla Regione Toscana in attuazione del DL 2-1-1992, n. 3 a carico del capitolo di spesa 10333 del bilancio di previsione 1992 pari all'importo di L. 10.000.000.000 sono recuperate a carico dei finanziamenti statali aventi lo stesso scopo in conformita' all'art. 137 della LR 6-5-1977, n. 28.